

AVV. FEDERICA CORTE-COI
I – 31020 San Vendemiano (TV) – Viale Venezia, 48
Tel. 0438/24799
Indirizzo di posta elettronica certificata:
federica.corte.coi@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

CON DOMANDA CAUTELARE

per

MANZARI MIRIAM (cod. fisc. MNZMRM72P48H501V), nata a Roma (RM) il 08/09/1972 e residente a Venezia (VE) in San Marco 1660, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Corte-Coi (cod. fisc. CRTFRC71H66L736X, numero di telefax 0438/24799, domicilio digitale e indirizzo PEC federica.corte.coi@pec.it) come da procura speciale notificata e depositata unitamente al presente atto, con domicilio eletto a San Vendemiano (TV) in viale Venezia n. 48 presso lo studio del difensore

(ricorrente)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma in via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (cod. fisc. 80015150271), in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma in via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

(resistenti)

nei confronti di

GIANELLONI ISABELLA

(controinteressati)

per

- l'annullamento del provvedimento prot. n. 486 del 26/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, comunicato in pari data, recante l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso (doc. 1);

- l'annullamento del decreto prot. n. 536 del 17/03/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 2);
- in via gradata, l'annullamento della Nota 1 della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017 (ex Nota 1 della Tabella A del D.M. n. 39/1998), nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", stabilisce il rinvio alla Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) (doc. 3);
- in via gradata, l'annullamento della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", prevede che l'esame di Storia medioevale sia omogeneo a Storia (2^ Annualità) anziché a Storia (1^ Annualità) (doc. 4);
- l'annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso, che abbia determinato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria.

INDICE

Premessa in fatto	3
Motivi.	4
1) Falsa applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (prima colonna) - Mancata applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (seconda colonna) - Travisamento dei fatti	4
2) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Contraddittorietà con precedenti atti della medesima amministrazione - Violazione dell'art. 15 della L. n. 240/2010 - Illogicità manifesta	6
3) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Disparità di trattamento tra situazioni identiche - Contraddittorietà interna - Ingiustizia manifesta	8
4) Violazione del principio del legittimo affidamento	9
Domanda cautelare	11

PREMESSA IN FATTO

- 1) In data 7 aprile 2005 la ricorrente Miriam Manzari ha conseguito la laurea in Lettere (vecchio ordinamento) con indirizzo storico - archeologico presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sostenendo, tra gli altri, gli esami annuali in Storia Greca I e Storia Romana I (doc. 5);
- 2) in sede di integrazione del vecchio ordinamento, su indicazione dell'Università Ca' Foscari Venezia la ricorrente ha sostenuto l'esame integrativo M-STO/01 - Storia Medioevale - 12 crediti (doc. 6);
- 3) la ricorrente ha svolto l'attività di docente in condizioni di precariato per oltre 15 anni (doc. 7) e, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, ha svolto cinque anni di servizio, di cui quattro nella classe di concorso A-12:
 - a.s. 2017/18 presso I.P.S.E.O.A. "Andrea Barbarigo" di Venezia (ADSS - Sostegno);
 - a.s. 2018/19 presso I.I.S. "Vendramin Corner" di Venezia (A-12);
 - a.s. 2019/20 presso "Marco Polo Liceo Artistico" di Venezia (A-12);
 - a.s. 2020/21 presso I.P.S.E.O.A. "Andrea Barbarigo" di Venezia (A-12);
 - a.s. 2021/22 presso I.P.S.E.O.A. "Andrea Barbarigo" di Venezia (A-12);
- 4) nel corso degli anni, l'amministrazione scolastica ha svolto **quattro procedimenti di verifica** del suo titolo di accesso alla classe di concorso A-12:
 - con provvedimento del 20/04/2016 il Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Algarotti" di Venezia ha convalidato i titoli (doc. 8);
 - in data 22/02/2020 l'Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Algarotti" di Venezia ha nuovamente verificato i titoli, senza formulare alcun tipo di rilievo (doc. 9);
 - in data 09/02/2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto-Ufficio VIII di Vicenza ha verificato i titoli di accesso al Concorso straordinario D.D. 510/020, senza formulare alcun tipo di rilievo (doc. 10);
 - con provvedimento del 02/07/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Andrea Barbarigo" - I.P.S.E.O.A. di Venezia ha convalidato i titoli (doc. 11);

- 5) la ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D.G. n. 1081 del 06/05/2022 (doc. 12), risultando vincitrice nella posizione n. 88 della graduatoria di merito approvata con Decreto n. 207 del 24/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (doc. 13);
- 6) con il provvedimento prot. n. 486 del 26/01/2023, oggetto del presente ricorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla suddetta graduatoria di merito per mancanza del titolo di accesso in quanto "il titolo di studio della candidata MANZARI MIRIAM risulta mancante della seguente annualità (o due semestralità): Storia contemporanea o moderna afferenti alla 1^ annualità" (doc. 1).

Ciò premesso in fatto, la dott.ssa Manzari Miriam propone il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

1) FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A) DEL D.P.R. N. 19/2016 (PRIMA COLONNA) - MANCATA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A) DEL D.P.R. N. 19/2016 (SECONDA COLONNA) - TRAVISAMENTO DEI FATTI

Sintesi: La ricorrente è in possesso del titolo di accesso previsto dalla seconda colonna della classe di concorso A-12 per effetto dell'integrazione del vecchio ordinamento.

La ricorrente è in possesso della laurea in Lettere (vecchio ordinamento) con indirizzo storico - archeologico conseguita il 7 aprile 2005 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nell'anno accademico 2003-2004 (doc. 5).

La Tabella A del D.P.R. n. 19/2016, come sostituita dal D.M. n. 259/2017, stabilisce nella **prima colonna dei titoli di accesso "Vecchio ordinamento"** che la suddetta laurea costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A-12 alla condizione prevista dalla Nota 1 che il piano di studi seguito abbia compreso, tra gli altri, i corsi di "**storia (due annualità o quattro semestralità) (Vedi Tab. A/1)**" (doc. 3).

In relazione alla classe di concorso A-12, la richiamata Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (doc. 4) individua i seguenti esami omogenei, suddividendoli in due annualità:

CLASSE DI CONCORSO	ESAMI PREVISTI NELLA COLONNA DELLE NOTE DELLA TABELLA A	ESAMI OMOGENEI
A-12	STORIA (1^ ANNUALITÀ)	Storia contemporanea Storia moderna
	STORIA (2^ ANNUALITÀ)	Storia greca Storia medioevale Storia romana

Il riferimento contenuto nel provvedimento di esclusione alla "tabella A/4 allegata al D.M. 39/98, come richiamato dall'art. 5 del D.M. 259/17 Tab. A/1, per le lauree conseguite prima dell'entrata in vigore del D.-P.R. 19/16" non appare dunque accurato, poiché il citato art. 5 riguarda esclusivamente l'inserimento nelle graduatorie di istituto e le prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo, il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 è stato integralmente abrogato dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 19/2016, mentre la Tabella A/1 costituisce un allegato del D.P.R. n. 19/2016.

Dunque, la ricorrente ha dimostrato il possesso di:

- due annualità di storia (Storia greca e Storia Romana) comprese nel piano di studi della laurea in Lettere (vecchio ordinamento) (cfr. piano di studio - doc. 5);
- 12 crediti relativi all'esame integrativo M-STO/01 - Storia Medioevale sostenuto presso l'Università di Ca' Foscari Venezia (doc. 6).

Nel provvedimento di esclusione, l'amministrazione scolastica si è limitata ad applicare la prima colonna dei titoli di accesso "Vecchio ordinamento" prevista dalla Tabella A, la Nota 1 e la Tabella A/1 ivi richiamata, senza considerare **la seconda colonna dei titoli di accesso "integrazione vecchio ordinamento"**, che stabilisce la possibilità del candidato di integrare il proprio piano di studi del vecchio ordinamento, qualora mancante di uno o più esami indicati nella prima colonna, con i crediti dei nuovi ordinamenti.

Considerata l'equiparazione ex Decreto interministeriale 09/07/2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, del diploma di laurea (DL) in Lettere del vecchio ordinamento con i titoli di laurea specialistica (LS) indicati nella seconda colonna, la ricorrente ha effettuato l'integrazione del piano di studi del vecchio ordinamento secondo quanto previsto dalla Nota 7, che richiede il possesso di 24 crediti tra "L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04" (la sottolineatura della congiunzione alternativa "o" è dello scrivente difensore), come si rappresenta di seguito:

Settori scientifico-disciplinari (Tabella A, Classe A-12, Nota 7)	Esami
L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
M-STO/01	Storia medioevale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/04	Storia contemporanea

Considerato che la ricorrente è in possesso di:

- (più di) una annualità (pari a 12 crediti) del settore scientifico disciplinare L-ANT (L-ANT/02 e L-ANT/03);
- 12 crediti nel settore scientifico disciplinare M-STO (M-STO/01);

è sicuramente in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso A-12 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" per effetto dell'integrazione del vecchio ordinamento.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.

2) ILLEGITTIMITÀ DEL RINVIO E DELLA TABELLA A/1 DEL D.P.R. N. 19/2016 PER ECCESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L. N. 240/2010 - ILLOGICITÀ MANIFESTA

Sintesi: Il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con i precedenti atti normativi della medesima amministrazione che definiscono i gruppi e i settori scientifico-disciplinari.

In via gradata e per il solo caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, si denuncia l'illegittimità del rinvio della Nota 1 della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017, nella parte in cui per la classe di concorso A-12 stabilisce il rinvio alla Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 ("Vedi Tab. A/1") (doc. 3), nonché della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) nella parte in cui per la classe di concorso A-12 stabilisce che l'esame di Storia medioevale sia omogeneo a Storia (2^a Annualità) anziché a Storia (1^a Annualità) (doc. 4).

L'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 19/2016 dispone che la Tabella A/1 "individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo".

Il rapporto di corrispondenza tra esami *omogenei*¹ e tra loro alternativi postula quantomeno che essi appartengano alla medesima **area disciplinare, gruppo e settore scientifico-disciplinare**.

La legge stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), siano definiti i gruppi scientifico-disciplinari **secondo**

¹ Della stessa specie o natura (Vocabolario della lingua italiana - Devoto Oli)

criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i quali si articolano nei settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici delle università (art. 15 legge n. 240/2010).

Il D.M. n. 249/2000 (Allegato A) determina i seguenti settori scientifico-disciplinari:

AREA DISCIPLINARE	GRUPPO DISCIPLINARE	SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	L-ANT	L-ANT/02 - STORIA GRECA
	L-ANT	L-ANT/03 - STORIA ROMANA
11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	M-STO	M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE
	M-STO	M-STO/02 - STORIA MODERNA
	M-STO	M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA

Il D.M. n. 855/2015 (Allegato A) definisce invece i macrosettori concorsuali e i settori concorsuali, nonché le relative corrispondenze con i settori scientifico-disciplinari:

AREA DISCIPLINARE	MACROSETTORE CONCURSALE	SETTORE CONCURSALE	SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	10/D – Scienze dell'antichità	10/D1 - Storia antica	L-ANT/02 - STORIA GRECA
			L-ANT/03 - STORIA ROMANA
11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	11/A – Discipline storiche	11/A1 - Storia medioevale	M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE
		11/A2 - Storia moderna	M-STO/02 - STORIA MODERNA
		11/A3 - Storia contemporanea	M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA

Pertanto, nel rispetto dell'area disciplinare, del gruppo e del settore scientifico disciplinare di appartenenza, nell'impugnata Tabella A/1 l'insegnamento di Storia medioevale avrebbe dovuto essere considerato *omogeneo*, **secondo i medesimi criteri di di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale**, agli insegnamenti appartenenti alla medesima area disciplinare (Storia Moderna e Storia Contemporanea) e avrebbe dovuto essere quindi inserito in Storia 1^a Annualità (in luogo della seconda).

3) ILLEGITTIMITÀ DEL RINVIO E DELLA TABELLA A/1 DEL D.P.R. N. 19/2016 PER ECCESSO DI POTERE - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI IDENTICHE - CONTRADDITTORIETÀ INTERNA - INGIUSTIZIA MANIFESTA

Sintesi: Il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con il medesimo provvedimento che dispone il rinvio, stabilendo un trattamento differenziato di fattispecie oggettivamente identiche.

Sempre in via gradata e per il solo caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, si denuncia altresì l'illegittimità degli atti impugnati per contraddittorietà "interna" della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017, che stabilisce un'evidente disparità di trattamento tra situazioni oggettivamente identiche.

Infatti:

- nella Nota 1 della classe di concorso A-12 è contenuto il rinvio alla Tabella A/1 ("Vedi Tab. A/1"), seconda la quale l'esame di Storia medioevale è "omogeneo" e alternativo alle storie antiche (Storia greca e Storia Romana);

mentre:

- nella Nota 7 della medesima classe di concorso A-12 l'esame M-STO/01 Storia medioevale è alternativo a M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04 Storia contemporanea;
- anche nella Nota 8 della medesima classe di concorso A-12 l'esame M-STO/01 Storia medioevale è alternativo a M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04 Storia contemporanea.

L'alternatività di M-STO/01 Storia medioevale con M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04 Storia contemporanea è inoltre stabilita per le altre classi di concorso (v. Note 6 e 7 della classe di concorso A-11, Nota 8 della classe di concorso A-22, Nota 1 della classe di concorso A-23, Nota 7 della classe di concorso A-70, Nota 7 della classe di concorso A-71, Nota 1 della classe di concorso A-77), conformemente al gruppo e settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

Considerato che le fattispecie sono oggettivamente identiche (per il semplice fatto che gli insegnamenti sono esattamente i medesimi), la disparità di trattamento è manifestamente illogica, irragionevole ed ingiustificata.

Si ribadisce che la contraddittorietà è interna al medesimo atto normativo, in ragione del rinvio contenuto nella Nota 1 della Tabella A per la classe di concorso A-12 ("Vedi Tab. A/1"), senza il quale la Tabella A/1 non avrebbe alcuna efficacia giuridica.

4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Sintesi: Dopo 15 anni di servizio, qualora il titolo di accesso non fosse stato idoneo, l'amministrazione doveva dirlo prima.

La ricorrente svolge l'attività di insegnante da oltre 15 anni (il primo incarico di supplente risale all'a.s. 2007/2008).

Tale prolungata attività di insegnamento ha consolidato, in capo alla ricorrente, un diritto soggettivo alla salvaguardia della sua posizione giuridica di vantaggio, fondato sul principio del legittimo affidamento, fondato sul notevole tempo trascorso, sulla buona fede del destinatario e sull'assenza di ragioni di pubblico interesse.

Il Consiglio di Stato ha affermato che *"la possibilità per l'amministrazione di emendare, a distanza di tanto tempo, tale originaria omissione di controllo, avrebbe dovuto necessariamente confrontarsi con il problema dell'affidamento ingenerato nella ricorrente dal fatto stesso di essere in graduatoria da lunghi anni e dall'essere stata a più riprese officiata, con incarichi di insegnamento, da parte della stessa amministrazione scolastica"* (così, Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 24/02/2014, n. 864).

Infatti, *"l'operato dell'Amministrazione si caratterizza per una certa incoerenza, avendo la stessa nel tempo assunto diverse determinazioni sulla medesima questione, senza una congrua motivazione che giustificasse poi la differente decisione. Nel nostro ordinamento le relazioni tra pubblica Amministrazione e privato si fondano sul principio di reciproca correttezza e leale collaborazione, per cui l'Amministrazione è tenuta a ispirare la sua azione non solo ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al canone di comportamento secondo buona fede (come ormai riconosciuto espressamente all'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990), cui può corrispondere l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli della propria precedente condotta che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un affidamento da tutelare"* (così, T.A.R. Sardegna, 06/12/2022, n. 829).

Nella fattispecie in esame:

a) Notevole tempo trascorso

Il legittimo affidamento della ricorrente è fondato sul notevole lasso di tempo (oltre 15 anni) trascorso tra il primo contratto di lavoro stipulato nell'a.s. 2007/08 e l'esclusione dal concorso straordinario per supposta mancanza del titolo di accesso.

Negli anni, si sono svolti **quattro procedimenti di verifica** del titolo di accesso della ricorrente, nel corso dei quali l'amministrazione scolastica non ha mai formulato alcun tipo di rilievo, ma anzi comunicato l'esito positivo delle verifiche (doc. 4, 5, 6 e 7).

Questo lasso di tempo (oltre 15 anni) è certamente notevole e ragionevolmente congruo per lo svolgimento di approfondite verifiche da parte dell'amministrazione scolastica.

Infatti, il tempo massimo per lo svolgimento delle verifiche non può superare il termine di 12 mesi (art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990).

b) Principio di buona fede

Nei confronti dell'amministrazione scolastica, **la ricorrente ha sempre dichiarato il vero**, nell'assoluta buona fede che tale laurea fosse valido titolo di accesso alla classe di concorso A-12.

L'assoluta buona fede della ricorrente è dimostrata dalla circostanza che, in 15 anni, si sono svolti **quattro procedimenti di verifica** del suo titolo di accesso alla classe A-12, nel corso dei quali l'amministrazione scolastica non ha mai formulato alcun tipo di rilievo, ma anzi comunicato l'esito positivo delle verifiche (doc. 4, 5, 6 e 7).

Nel corso dei suddetti procedimenti di verifica, la ricorrente ha regolarmente presentato all'amministrazione tutti i certificati e le dichiarazioni relativi al piano di studi seguito ed agli esami integrativi sostenuti, **rappresentando sempre il vero**.

Da ultimo, si evidenzia che la ricorrente, in sede di integrazione degli esami, ha sostenuto anche il corso integrativo in Storia medioevale presso l'Università di Ca' Foscari Venezia (che costituisce la terza annualità di storia non richiesta ai fini dell'accesso), nell'assoluta buona fede che tale esame fosse alternativo a quelli di Storia moderna e Storia contemporanea.

c) Assenza di ragioni di interesse pubblico

Il provvedimento impugnato non indica alcuna ragione di interesse pubblico che giustifichi l'esclusione della ricorrente, dopo oltre 15 anni di regolare insegnamento, per causa della supposta mancanza di una annualità di storia.

Si ricorda che l'amministrazione scolastica, a conclusione di ben quattro procedimenti di verifica del titolo di accesso, ha ritenuto la validità delle tre annualità di storia sostenute dalla ricorrente (Storia greca, Storia romana e Storia medioevale).

Delle due, l'una: o l'amministrazione ha errato per ben quattro volte (e nessuna responsabilità può essere attribuita alla ricorrente) o l'amministrazione ha mutato il suo precedente orientamento interpretativo (e neppure in questo caso alcuna responsabilità può essere attribuita alla ricorrente).

In ogni caso, l'amministrazione scolastica era tenuta a rendere conto delle puntuali ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero la tardiva correzione dei suoi errori, o il mutamento del suo orientamento interpretativo.

Non sussistono quindi ragioni di interesse pubblico di interesse pubblico a giustificazione dell'esclusione della ricorrente, dopo 15 anni di ineccepibile servizio.

Si evidenzia infatti che:

- in 15 anni di servizio, la ricorrente non ha mai ricevuto note di demerito né provvedimenti disciplinari;
- negli ultimi 5 anni la ricorrente ha insegnato "Storia moderna" e "Storia contemporanea", dimostrando incontestata conoscenza della materia.

DOMANDA CAUTELARE

Il provvedimento di esclusione determina un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, sia sotto il profilo economico, che professionale e morale.

La ricorrente è madre di quattro figli tutti studenti e non autosufficienti (doc. 14), è attualmente disoccupata e dopo 15 anni di insegnamento precario è risultata vincitrice del concorso straordinario, che le permetterebbe di percepire una fonte di reddito stabile e sicura, necessaria per il mantenimento proprio e della prole.

Il pregiudizio è grave e irreparabile, non solo sotto il profilo economico, ma anche in relazione alla lesione del diritto al lavoro tutelato dalla Costituzione (artt. 4, 35 e 36) quale ambito di realizzazione della libertà e della dignità della persona.

* * *

Per i motivi esposti, la ricorrente Miriam Manzari, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

- la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- l'annullamento dei provvedimenti impugnati;
- accertare il diritto della ricorrente alla riammissione nella graduatoria di merito concorsuale, con condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si producono i documenti citati nella narrativa del presente ricorso, come da separato elenco.

Istanza di notificazione ex art. 41, comma 4, c.p.a.

Considerato che:

- la notifica del ricorso nei confronti della controinteressata Gianelloni Isabella è stata effettuata nei modi ordinari per conoscenza diretta e nonostante il mancato riscontro dell'istanza presentata all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (doc. 15);
- la notifica agli altri eventuali controinteressati risulta particolarmente difficile in ragione dell'elevato numero delle persone inserite nella graduatoria di merito (doc. 2 e 13);

si chiede che il Presidente del tribunale o della sezione alla quale è assegnato il ricorso voglia disporre l'eventuale notifica per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente o altro mezzo ritenuto idoneo.

Dichiarazione di valore

La ricorrente dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 325,00.

San Vendemiano - Roma, 24 marzo 2023

avv. Federica Corte-Coi